SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ----

(N. 1486)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAMMARTINO, ARNONE, AVEZZANO COMES, TANGA,
DE VITO e LA PENNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1974

Istituzione di un ruolo unico del personale ausiliario dell'ANAS

Onorevoli Senatori. — Discutendosi lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1974, il 18 ottobre 1973, il Governo, per bocca del Ministro interessato, dichiarò di accogliere l'ordine del giorno del senatore Sammartino, volto ad impegnare il Governo stesso sulla necessità di riunire in un unico ruolo tutto il personale ausiliario dell'ANAS. Il voto nasceva dalla constatazione che non sia conforme ad equità e giustizia, nè rispondente a ragioni tecnico-funzionali la differenziazione esistente fra i due ruoli, che attualmente inquadrano distintamente i cantonieri e gli operai permanenti.

L'ANAS per la manutenzione della sua rete stradale e autostradale si avvale dell'opera, sia di personale impiegatizio tecnico ed amministrativo, sia di personale di esercizio costituito da cantonieri, casellanti ed operai permanenti.

Alla data del 1º gennaio 1974 la suddetta rete stradale ed autostradale è costituita da:

Km. 43.500 di strade statali:

Km. 750 di autostrade ANAS (Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania e Palermo-Punta Raisi-Mazzara del Vallo);

Km. 4.352 di autostrade in concessione, già in esercizio, sulle quali l'Azienda ha l'alta sorveglianza;

Km. 636 di auostrade in concessione in corso di esecuzione:

Km. 1.011 di autostrade in concessione la cui costruzione inizierà quanto prima.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il succitato personale di esercizio, che svolge la sua attività prevalentemente lungo le sopraddette strade ed autostrade statali, è composto da:

- n. 5.935 capi cantonieri e cantonieri;
- n. 5.144 operai permanenti;
- n. 450 casellanti.

Allo stato attuale, a seguito dell'abolizione del servizio di custodia agli accessi delle autostrade costruite direttamente dall'ANAS (Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania e Palermo-Punta Raisi-Mazzara del Vallo) avvenuta su conforme parere del Consiglio di Stato, emesso in data 3 febbraio 1970, numero 58/70, in assenza di attraversamenti « a raso » ricadenti su tali autostrade, che avrebbero resa obbligatoria tale sorveglianza, l'opera dei suddetti casellanti si è rivelata superflua per cui la maggior parte di essi viene adibita in ausilio al personale dei cantonieri per lo svolgimento dei normali compiti di istituto.

Analogamente avviene per gran parte degli operai permanenti — inquadrati nella categoria degli operai qualificati e specializzati — i quali, rivestendo qualifiche di mestiere, che consentono l'espletamento del loro lavoro lungo le strade (operai stradini, asfaltisti, eccetera); da anni svolgono, in ausilio ai cantonieri, mansioni proprie di questi ultimi.

Pertanto le anzidette tre categorie di personale (cantonieri, casellanti ed operai), pur svolgendo identiche mansioni, ricevono in pratica un differente trattamento, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo, sia sotto quello economico.

Infatti, mentre le categorie dei cantonieri e dei casellanti sono disciplinate dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale impiegatizio dello Stato), gli operai permanenti sono disciplinati dalle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico del personale operaio dello Stato).

Le conseguenze di questo dualismo di trattamento si riflettono, sia sul piano normativo (orario di lavoro differente, diversa durata delle assenze per malattia, difformità nel riconoscimento di infermità per causa di servizio eccetera), sia su quello retributivo (mensilizzazione per i cantonieri e casellanti, retribuzione giornaliera, se non per quote orarie, per gli operai). Altro aspetto che, a prima vista, può sembrare secondario, ma che all'atto pratico assume rilevanza, è determinato dalla diversa foggia di indumenti assegnati a ciascuna delle tre categorie di personale.

Da ciò sorge la inderogabile necessità, ai fini di una razionale organizzazione dell'Azienda e di una più efficiente utilizzazione del personale in questione, di far confluire i dipendenti, che di fatto espletano le identiche mansioni, in un unico ruolo con il conseguente trattamento giuridico ed economico dei cantonieri stradali.

Pertanto, con il presente disegno di legge si dispone la soppressione del ruolo dei casellanti (rivelatosi inutile) istituito in virtù dell'articolo 51 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, tabella *E*, quadro I, nonchè la diminuzione di posti nella pianta organica del personale degli operai permanenti dell'ANAS (approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961 e con decreto interministeriale 10 marzo 1971, n. 2269) di tante unità quante ne transiteranno nel ruolo dei cantonieri stradali.

Conseguentemente, il ruolo dei cantonieri dell'ANAS di cui al quadro IV della tabella *E* della citata legge 7 febbraio 1961, n. 59, verrà aumentato di tanti posti pari alle unità di capi casellanti, di casellanti e di operai permanenti che in esso confluiranno.

L'approvazione della legge in questione, non comportando globalmente aumento di organico, non comporta oneri per lo Stato. Infatti ogni dipendente, entrando nel ruolo dei cantonieri stradali, conserverà il trattamento economico che in atto gode.

Per queste ragioni, ci premuriamo sollecitare il vostro favorevole voto sul presente disegno di legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico dei casellanti dell'ANAS (carriera ausiliaria) istituito con l'articolo 51 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, tabella *E*, quadro I, è soppresso.

La relativa dotazione organica di 450 posti sarà portata in aumento all'organico dei cantonieri stradali di cui al quadro IV della stessa tabella *E*.

Art. 2.

I capi casellanti e casellanti dell'ANAS in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge saranno collocati, conservando l'anzianità di servizio di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche di capo cantoniere e cantoniere.

Art. 3.

Gli operai permanenti dell'ANAS in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inquadrati con le seguenti qualifiche di mestiere: asfaltista, carpentiere, giardiniere, manovale specializzato, minatore di roccia, muratore, pavimentatore, pittore e verniciatore, pontiere, scalpellino, stradino e vivaista, di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, saranno collocati, conservando l'anzianità di servizio di ruolo, nell'organico del personale ausiliario dell'ANAS con la qualifica di cantoniere.

In conseguenza di tale inquadramento sarà portato in diminuzione nella pianta organica degli operai permanenti dell'ANAS, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961 e con decreto interministeriale 10 marzo 1971, n. 2269, ed in aumento nel ruolo dei cantonieri stradali, di cui al quadro IV della tabella E della legge 7 febbraio 1961, n. 59, un corrispondente numero di posti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 sarà collocato nell'organico dei capi cantonieri e cantonieri con le modalità di cui all'articolo 200 — comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Al personale di cui ai precedenti articoli il quale, in dipendenza del passaggio nel ruolo dei cantonieri, venisse a percepire un trattamento economico inferiore a quello già goduto nel ruolo e nella qualifica di provenienza, sarà attribuito un numero di aumenti biennali sufficiente ad assicurare un trattamento economico non inferiore a quello già goduto.

Ai suddetti dipendenti provvisti di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe, in virtù dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 6.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di capo cantoniere, al personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli verranno applicate le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.